

**AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE DELLE MARCHE (ASUR)**

**CONTRATTO DI LAVORO DEL DIRETTORE SANITARIO**

Premesso

- che la funzione di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) di Ancona è assolta dalla Dr.ssa Nadia Storti nominata con DGRM n. 1424 del 18 novembre 2019;
- che il predetto Direttore Generale, con Determina n.233/ASURDG del 15 maggio 2020, ha nominato il Dr. Remo Appignanesi quale Direttore Sanitario di ASUR Marche;
- che il Dr. Dr. Remo Appignanesi ha accettato la nomina ed ha contestualmente dichiarato la insussistenza, a suo carico, delle cause e da altre disposizioni normative, mediante dichiarazione formale, acquisita al protocollo n. 20381 del 18 maggio 2020 e depositata agli atti del fascicolo;
- che l'art. 2 del D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319, detta norme in ordine al contratto del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere

Tutto ciò premesso,

tra i Signori:

Dr.ssa Nadia Storti nata a [redacted] il [redacted] e residente a [redacted] in [redacted] C.F. [redacted] di seguito denominato Direttore Generale, il quale interviene e agisce in rappresentanza dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche (P.IVA N. 02175860424) nella sua qualità di Direttore Generale dell'Azienda medesima

e

Dr. Remo Appignanesi nato a [redacted] l'[redacted], codice fiscale: [redacted], residente in [redacted] - [redacted]

Si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) di Ancona conferisce l'incarico di Direttore Sanitario dell'Azienda medesima al Dr. Remo Appignanesi.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 3 e 3 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e dell'art. 4, della L.R. 13/2003



## ART. 2

Il Dr. Remo Appignanesi si impegna a svolgere, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Azienda, le funzioni stabilite dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, dalla L.R. 13/2003 nonché dalle leggi e dagli atti di programmazione regionale.

## ART. 3

Il Direttore Sanitario risponde al Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso ed è responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti a lui affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali in dotazione, nonché delle funzioni e competenze attribuite dall'Atto aziendale di cui all'art. 5, L.R. 13/2003.

Il Dr. Remo Appignanesi, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/90, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare danno per l'Azienda e per la Regione Marche, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

## ART. 4

In conformità a quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 31 maggio 2001 n. 319, per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, al Direttore Sanitario dell'ASUR spetta il compenso annuo onnicomprensivo di € 124.000,00 (Centotrentaquattromila/00) al lordo di oneri e ritenute di legge, corrispondente all'80% del compenso del Direttore Generale.


Il detto compenso è soggetto ad adeguamento in caso di modifica del compenso del Direttore Generale.

Il compenso di cui al precedente comma è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Azienda ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di pari ammontare.

Spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, nella misura prevista per i Dirigenti apicali del Servizio Sanitario Nazionale.

## ART. 5

In conformità a quanto previsto dall'art. 2 – comma 5 – del D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dal successivo D.P.C.M. n. 319/2001, il Direttore Generale stabilisce annualmente, sentito il Direttore Sanitario, gli obiettivi aziendali rientranti nelle



funzioni di sua spettanza. Stabilisce inoltre le modalità di verifica del loro raggiungimento, da misurarsi con appositi indicatori aventi carattere di oggettività. Con il medesimo provvedimento il Direttore Generale stabilisce la percentuale di incremento del compenso di cui al precedente art. 4, entro il limite massimo del 20% previsto nel D.P.C.M. citato, che l'Azienda può corrispondere, a titolo di incentivo, per il raggiungimento di ciascuno degli obiettivi prefissati. La corresponsione di tale incremento è subordinata alla verifica da parte del Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi stessi.

#### ART. 6

Salvo quanto previsto al successivo art. 7, l'incarico ha durata di tre anni a decorrere dalla data del 18 maggio 2020. In caso di dimissioni anticipate è fatto obbligo al Direttore Sanitario di darne preavviso di almeno 60 giorni al Direttore Generale a mezzo di lettera raccomandata.

#### ART. 7

L'incarico di Direttore Sanitario di cui al presente contratto è disciplinato dalle disposizioni di cui agli artt. 3 e 3 bis del Dlgs 502/92 e da ogni altra norma di legge nazionale o regionale regolante la materia.

Il Direttore Generale si riserva il diritto di recesso dal contratto qualora si verificino comportamenti contrari agli obblighi assunti dal Direttore Sanitario con il presente contratto, o qualora comunque sussistano circostanze obiettive idonee ad incidere sul carattere fiduciario del rapporto contrattuale.

#### ART. 8

Ove si apra procedimento penale nei confronti del Direttore Sanitario per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non siano commessi in danno dell'Azienda, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'Azienda ed anticipata da questa sempre che non sussista conflitto di interesse. La relativa valutazione ed assunzione, in caso di accertata insussistenza del conflitto di interesse, compete la Direttore Generale con espressa e motivata Determina. Il rinvio a giudizio del Direttore Sanitario per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni di cui al presente contratto, esclusi quelli commessi in danno dell'Azienda, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto.

Sono suscettibili di anticipazione gli oneri difensivi riferiti ad un solo Legale, ivi compresi quelli di domiciliazione e di accertamento tecnico peritale.

Le garanzie e le tutele di cui al presente articolo sono sospese nei casi di dolo o colpa grave del Direttore Sanitario accertati con sentenza ancorché non passata in giudicato.

In tali ipotesi, a seguito dell'esito definitivo del giudizio, l'Azienda provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del Direttore Sanitario, ovvero – in caso di sentenza definitiva di proscioglimento – provvede ad addossarsene l'onere in via definitiva.

ART. 9

Per quanto non previsto dagli art. 3 e 3-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e dal presente contratto, si applicano le norme del titolo III del libro V del Codice Civile.


ART. 10

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.  
Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente la medesima.


ART. 11

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è suscettibile di essere integrato e/o modificato in forza delle disposizioni normative che dovessero intervenire tempo per tempo innovando quanto stabilito dal DPCM 319/2001 ss.mm.ii.

Il Direttore Generale ASUR  
Dr.ssa Nadia Storti



Il Direttore Sanitario ASUR  
Dr. Remo Appignanesi




Ai sensi dell'art. 1341 del C.C. si approvano specificatamente gli artt. 4, 5, 6, 7, 8 del presente contratto.

Il Direttore Generale ASUR  
Dr.ssa Nadia Storti



Il Direttore Sanitario ASUR  
Dr. Remo Appignanesi...



Ancona, 18 maggio 2020